

Precisazioni sul riconoscimento crediti

Sulla base della normativa vigente, ai corsisti di TFA sono riconosciuti CFU sia di tirocinio che di didattica disciplinare quantitativamente definiti in casi specifici. Si riporta di seguito parte del comma 13, art. 15 del D.M. 249/2010:

“Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all’art. 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all’art. 10 comma 3, lettere c) e d).”

L’articolazione del riconoscimento CFU è lasciata, per quanto attiene ai 9 CFU relativi all’art.10 , alla proposta di ogni singolo Consiglio di TFA. Nel caso della Toscana, detta articolazione è concordata regionalmente e tende a garantire la massima organicità della formazione attraverso la distribuzione dei crediti riconosciuti per attività pregressa. Le decisioni relative sono comunicate agli allievi con avviso sulla sezione del sito dedicata alla specifica abilitazione.

Ricordiamo inoltre che lo stesso art. 10 definisce le procedure conclusive del corso di TFA. Riportiamo i commi 10 e 11 dell’articolo suddetto:

“10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8, lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.

11. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.”